

Legge regionale 03 febbraio 1995, n.20

Ulteriori disposizioni intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie. Modificazioni alla L.R. 21 dicembre 1989, n. 86

ARTICOLO 1

(Modificazioni all'art. 1 della LR 21 dicembre 1989, n. 86)

1. Il comma 2 dell'art. 1 della LR 21 dicembre 1989, n. 86 e' cosi' sostituito:

"2. La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare la convenzione di cui all'allegato A con le farmacie e le relative Organizzazioni Sindacali. La convenzione ha i contenuti di cui all'allegato A della presente legge".

ARTICOLO 2

(Mobilita' sanitaria interregionale)

1. Al fine dell'assegnazione delle risorse destinate a ciascuna Unita' Sanitaria Locale in base ai fenomeni di mobilita' di cui all'art. 1, comma 3, della LR 6 settembre 1993 n. 65, i medici devono apporre nell'apposita casella del ricettario la sigla della Provincia dell'assistito, qualora appartenga ad altra Regione.

ARTICOLO 3

(Mobilita' sanitaria regionale)

1. Qualora la prescrizione farmaceutica sia rilasciata ad un assistito appartenente ad una Unita' Sanitaria Locale diversa da quella indicata nel ricettario, i medici devono indicare la Unita' Sanitaria Locale di appartenenza dell'assistito. L'indicazione della Unita' Sanitaria Locale deve essere apposta con caratteri numerici nella casella del ricettario prevista per la Provincia.

ARTICOLO 4

(Suddivisione delle ricette per Unita' Sanitaria Locale)

1. Le farmacie devono predisporre le mazzette delle ricette suddivise per Unita' Sanitaria Locale di appartenenza dell'assistito ovvero per Provincia, qualora l'assistito provenga da altra Regione.

ARTICOLO 5

(Andamento spesa farmaceutica)

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della LR 6 settembre 1993, n. 65, le Unita' Sanitarie Locali devono inviare

mensilmente alla Giunta Regionale - Dipartimento Sicurezza Sociale -, i dati riferiti alla spesa farmaceutica ed altri dati richiesti dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 6

(Erogazione dell'acconto)

1. Ai fini dei rapporti economici con le farmacie aperte al pubblico si applicano le disposizioni di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con DPR 21 febbraio 1989 n. 94. L'erogazione dell'acconto di cui all'art. 9, comma 10, del DPR 94/1989 e' determinata nella misura del cinquanta per cento dell'importo netto.

ARTICOLO 7

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il comma 1 dell'art. 1 della LR 86/1989.
2. E' abrogato l'art. 2 della LR 86/1989.
3. E' abrogato il punto 1) dell'allegato A di cui alla LR 86/1989, ad eccezione del comma 4.

ARTICOLO 8

(Decorrenza)

1. La presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 1995.